

## COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: DI RIENZO MASSIMO

Seduta del 13/06/2022

### FATTO

La ricorrente rappresenta di avere stipulato, in data 26.3.2021, un contratto per la cessione di n. 2 crediti d'imposta per interventi edilizi relativi al c.d. Superbonus 110% e Ristrutturazione; di avere seguito la procedura indicata dall'intermediario e, nondimeno, di essersi vista negare, senza alcuna giustificazione, il pagamento di quanto dovuto. Dopo aver cercato di contattare l'intermediario senza ottenere risultati, afferma di essere stata costretta a presentare il modello 730 per poter beneficiare della detrazione per la prima rata del Superbonus e per quella legata alla prima rata del bonus Ristrutturazione; di aver dovuto presentare all'intermediario una nuova richiesta di cessione del credito per n. 4 rate residue relative al c.d. Superbonus e n. 9 rate residue per il c.d. bonus ristrutturazione. Precisa che anche il proprio coniuge ha presentato una nuova richiesta di cessione, ma ad entrambi è stata riconosciuta una somma di denaro inferiore a quella che sarebbe stata liquidata in esecuzione del contratto del 26.3.2021.



Chiede, quindi, un risarcimento di € 2.000,00 per quanto patito e per la mancata disponibilità dell'importo che l'intermediario avrebbe dovuto liquidare ad aprile 2021, pari ad € 26.968,20, come da contratto stipulato il 26 marzo 2021.

Chiede, inoltre, l'ulteriore somma di € 498,44, pari alle spese sostenute per il commercialista, per i minori importi riconosciuti nei contratti successivi e il minore rimborso IRPEF riconosciuto nel modello 730/2021 a causa dell'incapienza dovuta alle detrazioni di imposta maggiori rispetto alla ritenuta Irpef dovuta.

La richiesta complessiva è dunque per un totale di € 2.498,00.

L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, osserva, innanzi tutto, che il ricorso ha ad oggetto il contratto di cessione del credito d'imposta sottoscritto con la cliente in data 26.3.2021, con il quale la cliente avrebbe ceduto due tipologie di credito d'imposta: Superbonus 110% (art. 119 DL 34/2020) – codice tributo 6921, e Ristrutturazione/recupero patrimonio edilizio (art. 121 DL 34/2020) – codice 6926.

Preliminarmente, rispetto alle richieste della cliente – di risarcimento di € 2.000,00 per l'asserito danno patito per la mancata disponibilità di utilizzare l'importo oggetto del contratto di cessione che doveva essere pagato ad aprile 2021, nonché di un ulteriore risarcimento di € 498,44 per ulteriori spese sostenute – l'intermediario solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto la materia esulerebbe dalla competenza per materia dell'Arbitro.

Osserva, infatti, che il contratto stipulato con la cliente si fonda sull'articolo 121 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, e che tale disposizione, rubricata "Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile", detta una disciplina di carattere tributario che ha ad oggetto agevolazioni fiscali fruibili mediante compensazione con debiti d'imposta o la cessione del credito d'imposta ai fornitori e/o agli appaltatori dei lavori ovvero ad "altri soggetti"; fa presente che questa ultima locuzione, riportata all'interno della disposizione citata, nello specifico, indica che cessionario del credito non deve essere necessariamente un intermediario bancario ma può essere qualsiasi soggetto giuridico, anche una persona fisica, di qui conseguendone che l'attività effettuata è diversa da quella riservata dalla legge agli istituti di credito e agli intermediari finanziari e non rientra tra quelle a carattere bancario e finanziario per le quali le Disposizioni ABF prevedono la competenza dell'Arbitro e, dunque, di non rivestire la qualifica di "intermediario" ai sensi delle citate Disposizioni con riferimento al contratto stipulato con la cliente in quanto la cessione è stipulata al di fuori dell'attività tipicamente svolta.



Nel merito, eccepisce che il ricorso è infondato in quanto il credito oggetto di cessione, come individuato dall'allegato 1 al contratto del 26.03.2021 e pari ad € 26.968,20, è stato caricato sul portale dell'Agenzia delle Entrate in due momenti distinti (il 26.3.2021 dalla cliente e il 31.3.2021 dal suo commercialista); che tale circostanza avrebbe comportato l'incongruenza della posizione della cedente al momento dell'analisi da parte dell'intermediario sul cassetto fiscale, non essendo ancora presente il credito di imposta ceduto in unica soluzione per il prezzo complessivo; che perciò ne è conseguito il rifiuto della cessione da parte della scrivente in conformità a quanto previsto dall'articolo 5.3 del contratto del 26.03.2021.

Aggiunge che i crediti sono comunque tornati nella piena disponibilità della cedente che ha provveduto ad istruire due nuove pratiche di cessione, in data 16.8.2021 e 20.9.2021, regolarmente evase come confermato dalla stessa ricorrente.

Conclude, asserendo che il risarcimento del danno lamentato dalla cliente non è comunque spettante in quanto relativo a meri disagi asseritamente subiti e fondato su calcoli errati, comunque basati sull'applicazione di norme tributarie.

Chiede pertanto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto.

In sede di repliche, la ricorrente puntualizza che le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate sono state effettuate tempestivamente entro il termine di 5 giorni previsto dal contratto; che la comunicazione relativa alla Ristrutturazione/Recupero edilizio è stata da lei inviata il 26.3.2021, mentre quella per il Superbonus 110% è stata effettuata dal commercialista il 31.3.2021 in quanto unico soggetto autorizzato all'apposizione del visto di conformità; che l'intermediario non si è assunto la responsabilità per il disagio causato dalla circostanza per cui il medesimo contratto aveva ad oggetto due differenti cessioni del credito soggette a due distinte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate; che il contratto non prevede che, nel caso in cui due cessioni siano cedute con la stessa scrittura, vi sia l'obbligo di effettuare un'unica comunicazione all'Agenzia delle Entrate nello stesso giorno al fine di consentire che l'intero credito sia valorizzato in toto nello stesso giorno sul cassetto fiscale dell'intermediario; che la responsabilità sarebbe ascrivibile all'intermediario attesa la circostanza che sarebbe stato il direttore della filiale presso cui ha concluso l'operazione ad effettuare la stipula di due cessioni nell'ambito di un solo contratto; che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il rifiuto delle cessioni da parte dell'intermediario è stato effettuato il 28.4.2021 e il 30.4.2021, a distanza di un mese dalle comunicazioni che l'amministrazione ha ribadito essere state effettuate correttamente; che contrariamente a quanto affermato dall'intermediario, che cioè nel cassetto fiscale risultava solo uno dei due



crediti ceduti, dalle proprie evidenze risulta invece che dal 11.4.2021 entrambi i crediti erano “in attesa di accettazione”.

Ribadisce, pertanto, che le spetta un risarcimento per la mancata fruizione della somma oggetto di cessione e per le numerose chiamate intercorse con gli operatori dell'intermediario e che i calcoli effettuati sono corretti e le relative evidenze sono già agli atti del procedimento.

L'intermediario, a sua volta, ha presentato repliche ribadendo quanto già affermato con le controdeduzioni; insistendo, in particolare, con la richiesta di inammissibilità del ricorso e richiamando, a tal proposito, alcune decisioni di Collegi ABF, i quali, in casi analoghi, hanno rigettato il ricorso affermando che “Nel caso di specie, risulta evidente che l'intermediario convenuto non ha agito nello svolgimento di un servizio bancario ma in veste di operatore economico abilitato dalle norme tributarie; l'oggetto del presente ricorso è pertanto sottratto alla competenza di questo Collegio”; riaffermando, nel merito, che le cessioni del credito sono state respinte in conformità a quanto previsto dall'articolo 5.3 del contratto di cessione.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente per € 2.498,44 in ragione della mancata disponibilità della somma di € 26.968,20 che l'intermediario avrebbe dovuto corrisponderle in esecuzione di un'operazione di cessione del credito d'imposta avviata ai sensi degli articoli 119, 121 del D.L. 34/2020 ma non conclusa, a detta della cliente, per ragioni imputabili all'intermediario. A causa della (mancata) originaria stipula del 26.3.2021, si sarebbero rese necessarie due nuove cessioni del credito, avvenute il 16.8.2021 e 20.9.2021, deducendo pertanto la ricorrente che gli importi richiesti le siano dovuti per il mancato tempestivo versamento del corrispettivo iniziale e per lo stress subito per “le innumerevoli telefonate effettuate dal mese di aprile al mese di agosto 2021 al call center dell'intermediario e dell'Agenzia delle Entrate”, oltre che per le ulteriori spese sostenute.

In via preliminare, il Collegio deve considerare l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario e su cui, per altro, è stata fondata la rimessione a questo Collegio.

L'argomento addotto a sostegno di tale eccezione, secondo l'intermediario, sarebbe da rinvenire nell'articolo 121 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, che detta una



disciplina di carattere tributario avente ad oggetto la compensazione con debiti d'imposta o la cessione del credito d'imposta ai fornitori e/o agli appaltatori dei lavori ovvero ad "altri soggetti", e perciò, ed in quanto, tale espressione implichi che il cessionario del credito non debba essere necessariamente un intermediario bancario, ma possa essere un qualsiasi soggetto giuridico non altrimenti 'qualificato'.

Di qui le conclusioni prospettate dall'intermediario che l'attività effettuata dall'istituto sarebbe diversa da quella riservata dalla legge agli intermediari finanziari e non rientrerebbe tra quelle a carattere bancario e finanziario, per le quali le Disposizioni ABF prevedono la competenza dell'Arbitro, ed anzi, ancor più radicalmente, che nella specie al cessionario convenuto non potrebbe nemmeno essere riconosciuta la qualifica di "intermediario" ai sensi delle citate Disposizioni.

A tenore delle Disposizioni ABF, va allora rammentato che si intendono per "intermediari", le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento (Sez. I, Par 3) e che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" (Sez I, Par 4).

Muovendo dalla considerazione della normativa sulla cui base l'operazione di cessione controversa è stata posta in essere (Artt. 119 – 121 D.L. 34/2020), va tenuto presente, in particolare, che l'art. 121, nell'ambito delle agevolazioni fiscali riconosciute dal c.d. Decreto Rilancio, attribuisce ai soggetti beneficiari di detrazioni due opzioni alternative per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali: a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ed in questo contesto, per l'appunto, gli istituti di credito e gli



intermediari finanziari vengono (possono venire) in considerazione come possibili cessionari di tali crediti.

Per vero, vi è anche un'altra disposizione del D.L. 34/2020 che viene richiamata nel testo del citato art. 121 che può avere un certo rilievo ai presenti fini, si tratta del riferimento, contenuto nella lettera b) sopra citata, all'applicazione dell'art. 122-*bis*, comma 4 (*“per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti [quelli cioè di cui alla medesima lettera b], anche successiva alla prima”*); trattasi del riferimento agli obblighi di comunicazione delle (e di astensione dalle) operazioni sospette (ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 3, 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), dove, se è vero che i soggetti obbligati ed individuati dall'art. 3 D.Lgs. 231/2007 sono anche “soggetti professionisti” e soggetti “non operatori finanziari”, primariamente la disciplina ha per destinatari proprio gli operatori professionali del sistema finanziario, fra cui naturalmente (pur se non solo) gli intermediari bancari e finanziari.

Come rilevato nella ordinanza di rimessione, sul punto specifico della competenza dell'ABF su controversie inerenti contratti di cessione del credito d'imposta stipulati con intermediari, si sono già formati due contrapposti orientamenti nella giurisprudenza dei Collegi territoriali.

Secondo un primo orientamento, che ha concluso negando la competenza per materia ed interpretando in senso restrittivo il concetto di “servizio bancario” di cui alla Sezione I Par. 4, sopra citata, in casi del genere risulterebbe *“evidente che l'intermediario convenuto non ha agito nello svolgimento di un servizio bancario ma in veste di operatore economico abilitato dalle norme tributarie”* (Collegio di Roma, decisione n. 4202/2022; decisione n. 5153/2022; Collegio di Milano, decisione n. 6219/2022), e così, non verrebbe in gioco nella sua veste tipica, ma come soggetto legittimato a svolgere un'attività – comune ad altri soggetti – per finalità previste dalla normativa tributaria e non tecnicamente bancarie.

Secondo invece le conclusioni di altro Collegio territoriale, sussisterebbe, nella specie, la competenza per materia dell'Arbitro, in quanto *“postulando che il singolo atto di cessione possa mutuare la propria causa dall'attività dalla quale può, ma non necessariamente deve, inserirsi, ovvero sia l'esercizio del credito da parte di una banca o di un intermediario finanziario, è ragionevolmente desumibile che le cessioni pro soluto e pro solvendo dei crediti possano annoverarsi tra le forme tecniche dell'esercizio del credito laddove una delle parti sia un intermediario bancario e finanziario, oppure possa quantomeno*



*riconoscersi ad esse la funzione di struttura di base dei c.d. contratti di liquidità*” (Collegio di Torino, decisione n. 4259/2022).

Se gli argomenti posti a fondamento dai Collegi sostenitori della prima tesi, che cioè sussista una incompetenza *ex ante* dell'ABF a valutare questioni quale quella qui trattata, sono rinvenuti, essenzialmente, nella specialità della normativa abilitativa delle cessioni dei crediti di imposta (di per sé, in quanto normativa tributaria, sottratta alla competenza dell'Arbitro) e quindi nel carattere “comune” (o quanto meno, non riconducibile ad operazioni e servizi bancari) delle relative attività di “negoiazione” intercorse fra cedente e (intermediario ma che come tale non opererebbe) cessionario; anche l'orientamento volto a sostenere che, *a priori*, non si possa escludere una competenza dell'Arbitro a trattare di controversie come quella odierna, solleva argomenti giuridicamente rilevanti, in particolare valorizzando la qualità intrinseca di intermediario del cessionario e, quindi, la sua qualificazione professionale (ragion per cui la cessione del credito ricadrebbe fra i rapporti di credito o i servizi per il cui espletamento è necessaria l'autorizzazione ed è presupposto il possesso di abilità tecniche e professionali, quando essa sia posta in essere da un intermediario) e invocando, a sostegno di tale ricostruzione la formulazione dell'art. 1, comma 2, lett. f), n. 2, TUB, il quale, nell'elencare le attività “ammesse al mutuo riconoscimento”, include, tra le “operazioni di prestito”, “le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*”.

In effetti, la distanza fra le due posizioni si riduce, ove si consideri, come anche fatto nella ordinanza del Collegio rimettente, che se la valutazione chiesta all'Arbitro sulla condotta tenuta dall'intermediario, implichi, almeno o anche solo in parte, l'interpretazione di norme tributarie, certamente a ciò osterebbe l'estraneità di detta normativa al titolo VI del TUB e quindi alla competenza per materia dell'ABF; in altre parole, delle due l'una, o l'inammissibilità (del ricorso) deve essere dichiarata *ex ante*, ovvero, pur se riconosciuta inizialmente un'ammissibilità del ricorso e quindi affermata la possibilità di uno scrutinio nel merito, la conclusione della inammissibilità (della domanda) deriverebbe rispetto a pretese che, in concreto, presuppongano – e contestino – la corretta interpretazione ed applicazione della normativa tributaria. Pur se ne consegue l'interrogativo, ove si ritenga non sussistere una incompetenza per definizione dell'ABF, di quale in concreto sia lo spazio residuo in cui le pronunce ABF potranno essere rese.

Ad avviso di questo Collegio, in entrambi gli orientamenti dei Collegi territoriali qui riportati vi sono argomentazioni fondate ma che meritano di essere meglio specificate al fine di giungere ad una soluzione del quesito posto dal Collegio rimettente (se cioè “*in caso di*



*cessione di crediti di imposta ai sensi dell'articolo 121 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, sussiste la competenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario ai sensi della Sez I, Par 4 Disposizioni ABF oppure, trattandosi di fattispecie tributaria, la domanda deve essere dichiarata inammissibile?").*

Muovendo dalla tesi a favore del riconoscimento dell'ammissibilità, innanzi all'ABF, di ricorsi su (contratti di) cessione del credito di imposta stipulati con intermediari, può essere affermato che operazioni di questo genere sembrano evidenziare, quando il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, una causa di finanziamento, sottesa alla cessione del credito di imposta (con la quale viene messa a disposizione del cedente, immediatamente, una determinata somma di denaro, a titolo oneroso, conferendo al cessionario il diritto di riscuoterla dal debitore ceduto), in tal senso, perciò, anche alla luce della disposizione del TUB richiamata in precedenza, risultando indifferente sia la natura (o la fonte) del credito, sia la causa (variabile) della eventuale successiva cessione.

È però vero che, se ci si ferma a queste valutazioni, non si dà pienamente conto di come la "gestione" dei crediti d'imposta che qui viene in considerazione sia connotata da talune peculiarità, in effetti non solo legate a specificità e/o solvibilità del debitore ceduto ma anche alla natura ed alle modalità di utilizzo del credito d'imposta.

In primo luogo, sembra opportuno mettere in risalto che le richiamate norme che sanciscono la possibilità di trasformare in "moneta fiscale" una serie di crediti d'imposta, tuttavia, di questi, non ne permettono un realizzo da parte del cessionario, almeno non nei termini di una "riscossione" (dall'Erario) in senso tecnico, essendogli soltanto offerta la possibilità di accedere al successivo beneficio della compensazione (sempre che il soggetto, primo cessionario, non proceda a sua volta, nei limiti consentiti dalla normativa, ad una successiva cessione ad altro operatore abilitato).

In secondo luogo, vi è da chiedersi se la circostanza che i cedenti possono monetizzare i propri crediti solo in caso di (propria) capienza "fiscale" e sfruttando la capienza del cessionario, non debba indurre a dare prevalenza alla circostanza che, in effetti, cedente e cessionario (pur se di intermediario si tratti) non vengono in considerazione in tali vicende quali operatori generici di mercato (cioè, come cliente e intermediario) ma (solo) in quanto soggetti di imposta.

Per converso, però, l'argomento centrale su cui si baserebbe la tesi di una incompetenza a prescindere dell'Arbitro, fatto proprio anche dall'intermediario convenuto, secondo il quale la cessione dei crediti di imposta non sarebbe operazione riservata né postulata dalla qualità di operatore finanziario del cessionario, non appare decisivo, essendo



facilmente richiamabili esempi di altre operazioni di diritto bancario, parimenti effettuabili anche da soggetti privi di una qualificazione professionale (e può certo pensarsi, alla stessa cessione dei crediti, non d'imposta, come anche a semplici contratti di mutuo).

Anzi, gli elementi strutturali delle operazioni economiche qui in esame, in uno anche agli intenti legislativi evidenti nella scelta di permettere "negoziazioni" dei crediti di imposta (consentire le cessioni del credito per permettere al proprietario di ottenere o reperire subito la liquidità necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di propri immobili o, anche, per le cessioni successive o per altre tipologie di crediti, per lo svolgimento dell'attività aziendale, in luogo dell'ottenimento di prestiti), inducono a ritenere prevalente la finalità di scambio di liquidità che, di certo per il titolare originario del credito d'imposta, assolve e realizza una causa di finanziamento; così come, non è trascurabile, nell'economia di tali vicende, che l'intermediario tragga una "remunerazione" (se fossimo in tema di sconto, affermeremmo trattarsi della prededuzione di un interesse, ma, in tal caso, a fronte dello sconto di un credito che è già, come tale, nella sfera patrimoniale del cedente, pur se non scaduto) che non appare configurarsi esattamente come il prezzo liberamente negoziato di vendita fra titolare del credito ed acquirente, bensì come il corrispettivo, per di più standardizzato, per il "servizio" reso, e che si traduce, in concreto, nella valorizzazione del credito per importo inferiore al suo valore nominale.

Quanto adesso sostenuto, induce in definitiva questo Collegio a ritenere che la condotta dell'intermediario possa allora essere sindacabile davanti all'ABF quando concerna, non già la formazione ed il riconoscimento del credito d'imposta (di cui resta vero che è una norma tributaria che ne disciplina la formazione e ne facultizza anche la relativa e successiva cessione, ma così potendo operare, in effetti, tale normativa quale mero presupposto che può anche non essere messo in discussione fra le parti in un giudizio innanzi all'ABF, nel caso quest'ultimo verta su contestazioni di altro genere rispetto alle quali la natura del credito risulti irrilevante), ma vicende attuative (al di fuori dei contenuti o anche successive alla stipulazione della cessione, e perciò – e in ogni caso – a valle della disponibilità dei già maturati crediti oggetto) del negozio di cessione, dove, in ragione della qualità del cessionario, non paiono venire in rilievo ragioni per declinare radicalmente la competenza dell'ABF ove si tratti di sindacare condotte che, per l'appunto, non possono che restare a loro volta qualificate dalla natura di intermediario del soggetto coinvolto e per le quali non sarebbe del tutto giustificato sottrarle *tout court* alla competenza dell'Arbitro, come, in qualche modo, sarebbe anche confermato dalla permanente vigenza – in capo al



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cessionario, operatore finanziario – degli obblighi qualificati di segnalazione di operazioni sospette che si sono prima richiamati.

Tutto ciò premesso, il Collegio di Coordinamento enuncia pertanto il seguente principio di diritto:

**“La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell’ABF.**

**Resta ferma l’incompetenza *ratione materiae* dell’Arbitro se la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta”.**

Posto il principio di diritto testé formulato, ne consegue che, in merito al ricorso in esame, poiché per lo scrutinio delle questioni sollevate dalla ricorrente vengono precipuamente in rilievo proprio questioni attinenti alla procedura di ottenimento ed alla maturazione del credito d’imposta, nel caso di specie, concernenti tempistiche, modalità e condizioni di effettuazione delle comunicazioni all’Agenzia delle entrate, nonché inerenti alla valutazione di congruenza fra valori confluiti in un unico contratto di cessione ma di una pluralità di crediti maturati dal cedente, che evidentemente presuppongono il compimento da parte dell’Arbitro di accertamenti tecnici attinenti alla procedura di “formazione” del credito di imposta regolati da normativa di per sé estranea alle competenze dell’ABF, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso, restando preclusa all’ABF ogni valutazione sulla corretta interpretazione o applicazione di norme tributarie.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI